



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378

E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it



COMUNICATO UFFICIALE N°29

del 28/05/2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1. **PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA' DI SQUADRA GIOVANILI**

Allegato al presente C.U. sono state pubblicate le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2. **COMUNICATO UFFICIALE N.310 DEL 18 MAGGIO 2021**

Si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 244/A della FIGC, inerente disposizioni derogatorie degli articoli 17, 18 e 20 NOIF, per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico, valevoli per la stagione sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione 17 maggio 2021;
- vista la nota in data 12 maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui

termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2021/2022;

- visto l'art.27 dello Statuto Federale;

su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

h a d e l i b e r a t o

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2021/2022**:

- 1) **sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;**
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- 3) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 4) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

**3. DECRETO SOSTEGNI BIS**

Il Consiglio dei Ministri, in data 20 maggio 2021, ha approvato il Decreto Legge “Sostegni bis”, all’interno del quale è presente una norma che individua “Misure a sostegno del Settore Sportivo”.

Tale norma prevede un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute dalle Società Professionistiche e Dilettantistiche, per l’effettuazione di test di diagnosi per l’infezione da COVID-19, “tamponi”.

Detta norma, in particolare, letta anche alla luce degli atti di accompagnamento, riconosce per le Società di Eccellenza Maschile e Femminile, che hanno ripreso l’attività, una somma complessiva di Euro 1.500.000.

Analogamente, è stato riconosciuto un intervento a ristoro delle spese sanitarie per le Società di Serie, A2, B, C1- maschile e femminile- di Calcio a Cinque, di Euro 1.900.000.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta dell’autorità politica delegata in materia di Sport, individuerà le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Stante tutto quanto più sopra osservato e considerato, si invitano le Società, che hanno effettuato test diagnostici dell’infezione da COVID-19, a conservare agli atti tutti i giustificativi di spesa necessari per la rendicontazione, facendo presente che questi non possono essere utilizzati per molteplici rimborsi.

Si fa presente, altresì, che questo Comitato, con Comunicato Ufficiale n. 226 del 27 aprile 2021, ha comunicato la definizione di un accordo Regione Sicilia- Assessorato Sport e CONI Sicilia, al fine dell’effettuazione dei tamponi presso tutti i Drive-IN della Sicilia, in forma assolutamente gratuita.

Si raccomanda, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel Protocollo, a suo tempo pubblicato, di volere usufruire di tale servizio, anche al fine di razionalizzare le spese di ciascuna Società, in considerazione del difficile momento che stiamo vivendo.

4. CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA

Si trasmette, in allegato, Pre-bando e scheda di pre-iscrizione per un eventuale Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo nel periodo da Ottobre 2021 in poi.

Il Bando ufficiale verrà pubblicato sul sito del Settore Tecnico F.I.G.C. non appena raggiunto il numero minimo di 25 iscritti.

5. PROTOCOLLO REGIONE SICILIA – C.O.N.I. SICILIA - GRATUITA' TEMPONI ANTIGENICI

In riferimento al Protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione Sicilia, l'Assessorato alla Sanità ed il Comitato Regionale del Coni della Sicilia, pubblicato con C.U. n. 226 del 27 aprile 2021, **in allegato**, si pubblicano i referenti A.S.P. e i Delegati dei Coni Point della Sicilia

N.B. i nominativi dei referenti dell' A.S.P. delle Province di Catania, Caltanissetta, e Messina saranno comunicati non appena l'Assessorato alla Sanità comunicherà i rispettivi Referenti.

6. AGGIORNAMENTO ORARIO EFFETTUAZIONE TAMPONI PRESO GLI HUB DRIVE IN DELL'ASP DI AGRIGENTO

Comunicazione del CONI Agrigento

La Dott.ssa Samantha Simeone - Referente dell'ASP di Agrigento - mi ha comunicato i nuovi orari per l'effettuazione dei test rapidi presso gli HUB DRIVE IN della nostra provincia.

I DRIVE IN saranno aperti solo i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Restano confermate le procedure per la richiesta da parte di quanti interessati e il ritiro dei tamponi da parte dei medici sociali.

7. COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE

Si confermano le comunicazioni di questo Comitato Regionale in ordine allo svolgimento delle gare di **“preminente interesse nazionale”** già inviate con C.U. N. 210 del 27 Marzo 2021.

Si ritiene, tuttavia, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi sportivi e per evitare lo svilupparsi di focolai infettivi, che possono incidere negativamente sullo svolgimento delle gare, di precisare quanto segue:

Prima di ogni gara il D.A.P. (Dirigente Addetto al Protocollo) di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria ed al Direttore di Gara l'attestazione, redatta secondo il “Modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitarie Gruppo Squadra” allegato al citato C.U. N. 210 del 27 Marzo 2021, del rispetto da parte di tutto il “Gruppo Squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti anti SARS-CoV-2 previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti (Vedi Allegati al C.U. N. 210), oltre che alle norme di Legge in vigore.

Il “Gruppo Squadra” non potrà superare le 40 unità complessive (Calciatori, Staff Tecnico e Dirigenti) ed a nessun altro soggetto **NON autorizzato** da questo Comitato Regionale potrà essere consentito l'accesso allo Stadio, fatta eccezione per l'eventuale osservatore arbitrale, munito di autocertificazione.

Relativamente ai rappresentanti della stampa, si consiglia di limitare l'accesso allo stadio ad un massimo di quattro persone, di cui uno garantito alla Società ospite, tutti muniti di tessera professionale e di autocertificazione da consegnare all'ingresso dello stadio.

8. TORNEI GIOVANILI E RICREATIVI/AMATORIALI – STAG.SPORT. 2020/2021

Allo scopo di favorire la ripresa delle attività calcistiche rivolte ai giovani che si trovano nella fascia d'età compresa tra gli 8, 12, 14 e 17 anni nonché ai calciatori di fasce d'età diverse appartenenti a Società alle quali non è stato riconosciuto il “Preminente interesse nazionale” (Tornei Ricreativi/Amatoriali), si invitano le Società affiliate a volere prendere contatti con le rispettive Delegazioni Provinciali/Distrettuale con le quali concordare la realizzazione di Tornei a rapido svolgimento che, comunque, dovranno essere ultimati entro il 30 Giugno 2021.

Detti Tornei che dovranno essere ad iniziativa societaria saranno autorizzati dal Comitato Regionale entro tempi brevissimi.

Allegato al Comunicato n°27 del 14/05/2021 viene pubblicato un fac-simile di Regolamento che, debitamente compilato, dovrà pervenire a questo Comitato Regionale per la relativa autorizzazione attraverso la Delegazione di appartenenza.

Le stesse Delegazioni prenderanno contatti con l'AIA territorialmente competente al fine della semplificazione delle procedure relative alla direzione delle gare.

In relazione all'organizzazione di Tornei Giovanili presentate dalle società, giusto quanto previsto dal C.U. n°22 del 7 settembre 2020 del S.G.S. Nazionale, che prevede norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta compilazione dei Regolamenti dei Tornei, si fa presente che non sarà concessa nessuna autorizzazione all'effettuazione ed alla partecipazione a Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

Stante quanto precede questo Comitato Regionale prima di procedere all'autorizzazione di qualsivoglia Torneo verificherà, attraverso il Competente Coordinatore Regionale per l'Attività Giovanile e Scolastica, che questo non confligga o crei difficoltà all'attività ufficiale già avviata con calendari che si allegano al presente Comunicato Ufficiale.

9. **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Si invitano tutte le Società che ancora non avessero provveduto, ad indicare CON SOLLECITUDINE, nella propria "area riservata", un indirizzo di posta certificata e/o un numero di fax al fine di consentire un celere scambio di comunicazioni tra le società consorelle e gli Organi di Giustizia sportiva in caso di proposizione di ricorsi e reclami.

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'Area Società per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ...).

10. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

11. **COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

12. **MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"**

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce "Federazione" e, successivamente "NORME" o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su "Norme".

COMUNICAZIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

13. **PROCEDIMENTO N. 27/B**
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società Football Club Gattopardo.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Juniores Under 19.

Violazioni:

-art. 6 comma 1 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazioni commesse ex art. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. dal proprio Presidente all'epoca dei fatti;

-art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 5 N.O.I.F. dal sig. Marino Calogero (all'epoca dei fatti Dirigente della società oggi deferita),

-art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 5 N.O.I.F. dal sig. Gueli Giovanni (all'epoca dei fatti Dirigente della società oggi deferita),

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10949/1037 del 15/04/2021 la società Football Club Gattopardo in considerazione del fatto che il sig. Marino Calogero, il sig. Gueli Giovanni e la stessa società, per le violazioni sopra indicate, si sono avvalsi di quanto previsto dall'art. 126 C.G.S., senza però tuttavia ottemperare successivamente al conseguente accordo raggiunto con la Procura Federale (C.U. 315/AA del 2/4/2021).

Fissata l'udienza dibattimentale la parte deferita, benchè regolarmente convocata, non si è presentata e non ha fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 450,00 a carico della società Football Gattopardo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva che in data 20.10.2020 si è proceduto con l'applicazione delle sanzioni ex art. 126 C.G.S. per le violazioni indicate in epigrafe, previo consenso da parte della Procura Generale dello Sport e conseguente pubblicazione dell'intervenuto accordo nel C.U. 154/AA del 9.11.2020.

Tuttavia in data 2.4.2021 nel C.U. 315/AA si dava atto della mancata ottemperanza del predetto accordo da parte della società Football Club Gattopardo.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo la società Football Club Gattopardo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dall'applicazione dell'art. 126 C.G.S. Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e oggettiva della Società

deferita essendo ad essa affiliati al momento della commissione dei fatti tutti i soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era stata espletata la suddetta attività
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 450,00 a carico della società Football Club Gattopardo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

14.

PROCEDIMENTO N. 537/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Rosario Di Proietto

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Unione;

sig. Barone Gaudenzio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Unione);

sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a Ctg. Agrigento - stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/03/2021 proc. 9895/313 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Real Unione;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Barone Gaudenzio;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento come da dispositivo trattandosi di società militante nel campionato di III categoria

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Real Unione;

l’inibizione di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Barone Gaudenzio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

15. **TABULATO CALCIATORI E RICEVUTE DI PAGAMENTO**
Le Società sono invitate a stampare dalla propria area società, entro il 15 Giugno 2021, il tabulato dei calciatori definitivo e le ricevute di pagamento della stagione sportiva in corso, in quanto successivamente tali operazioni non saranno più possibili.
16. **COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021**
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.
17. **RIAPERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE LND DI AGRIGENTO**
Si comunica alle società che nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì saranno nuovamente operativi gli uffici della Delegazione Provinciale di Agrigento.
Si specifica che, al momento e fino a nuova disposizione, la sede resta chiusa al pubblico.
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattarci telefonicamente allo 0922605351 o inviando una e-mail all'indirizzo del.agrigento@lnd.it
18. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**
Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

19. COMUNICATO UFFICIALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

20. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

21. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

***Il Segretario
Prof. Tonino Burgio***

***Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 28/05/2021